

N° 1152: MISURE DEL 19.10.2020 - ART 3 (§ 2) e 5 SULLE ECCEZIONI DA MASCHERINA

Recitano gli articoli 3 §1 e 5 della decisione del Consiglio di Stato in materia di Covid che:

“La mascherina non è obbligatoria nelle strutture per l’assistenza ai bambini complementare alla famiglia e nelle aree destinate all’allenamento di strutture sportive e centri fitness.”

“Sono esentati dall’obbligo di indossare la mascherina i bambini fino al compimento dei 12 anni e le persone che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali.”

Per quanto concerne la specificatamente la ristorazione, dunque:

- Angolo per bambini (gli adulti devono comunque indossarla e mantenere le distanze)
- In ogni caso le persone sotto i 12 anni
- Motivi medici

Se un cliente dichiara di avere un motivo medico l’ esercente non può imporre l’edizione del certificato medico (il Consiglio di Stato non ha dato questa facoltà, tantomeno la cita). In questo caso basterà che il cliente lo dica e che possa essere comprovato che la persona l’abbia affermato (es. testimone, per iscritto, ecc.).

In caso di problemi sarà poi quell’avventore a rispondere alla legge federale sulle epidemie e al codice penale.

L’ esercente potrà comunque decidere se invitare la persona ad andarsene: trattasi un giustificato motivo ai sensi della LEAR.

Diverso è il discorso per il collaboratore.

Qui vale quanto già spiegato in GD 1132, ovvero che il datore di lavoro ha il diritto e il dovere di pretendere il certificato medico per esonerare il collaboratore dalla mascherina.

Rammentiamo i doveri del datore di lavoro a volere salvaguardare la salute del dipendente (art. 328 CO; LL; ecc.), dacché l’ammissione al lavoro potrebbe anche portare ad uno spostamento delle incombenze lavorative.

Non da ultimo si ricorda che chi indossa la mascherina ha diritto ad una pausa almeno ogni due ore.